Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 292 del 20 dicembre 1947

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 20 dicembre 1947** — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI APPROVATE DALL'ASSEMBLEA REGIONALE E REGOLAMENTI EMANATI DAL GOVERNO REGIONALE PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REGIONE SICILIANA

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO PRESIDENTE REGIONALE 31 maggio 1947, n. 1.

Ripartizione degli Assessorati della Regione.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 2 *del* 7 *giugno* 1947).

IL PRESIDENTE REGIONALE

Visto l'art. 9, comma 2, del R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, col quale è stato approvato lo Statuto della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

La trattazione degli affari dell'Amministrazione Regionale è ripartita tra gli assessori come segue:

Finanza ed Enti locali: prof. avv. Franco Restivo;
Agricoltura: avv. Enrico La Loggia;
Alimentazione: avv. Giuseppe D'Angelo;
Lavori Pubblici: avv. Silvio Milazzo;
Pubblica Istruzione: avv. Salvatore Scifo;
Comunicazioni e Turismo: avv. Francesco Mazzullo;
Sanità, Lavoro e Previdenza Sociale: prof. Salvatore Monastero;
Industria e Commercio: avv. Vinicio Ziino.

Art. 2.

Il presente decreto entra subito in attuazione.

Palermo, 31 maggio 1947

Il presidente regionale: ALESSI

Registrato alla Corte dei conti, Deleg. A. C., il 14 *luglio* 1947, *registro n.* 1, *foglio n.* 162.

DECRETO PRESIDENTE REGIONALE 31 maggio 1947, n. 2.

Designazione dell'Assessore per la sostituzione in caso di assenza od impedimento del Presidente Regionale.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 2 *del* 7 *giugno* 1947).

IL PRESIDENTE REGIONALE

Visto l'art. 10 del R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, col quale è stato approvato lo Statuto della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

L'assessore regionale prof. avv. Franco Restivo è designato a sostituirmi in caso di assenza od impedimento.

Art. 2.

Il presente decreto entra subito in attuazione.

Palermo, 31 maggio 1947

Il presidente regionale: ALESSI

Registrato alla Corte dei conti, Deleg. A. C., il 14 *luglio* 1947, *registro n.* 1, *foglio n.* 163.

LEGGE 1° luglio 1947, n. 1.

Delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 3 *del* 1° *luglio* 1947).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Entro i limiti di cui all'art. 2 e per la durata massima di mesi 4, è delegata al Governo della Regione la potestà di emanare norme giuridiche aventi forza di legge.

Tali norme saranno emanate con decreti del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, muniti della clausola di presentazione all'Assemblea Regionale per la ratifica di cui all'art. 3.

Art. 2.

Il Governo della Regione è facultato ad avvalersi della potestà di cui all'art. 1, solo nei casi d'urgenza ed improrogabile necessità, e limitatamente alle materie seguenti:

a) organizzazione e funzionamento provvisorio degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della Regione;
b) annona;
c) commercio;
d) igiene e sanità pubblica limitatamente ai casi di particolare emergenza che possano interessare la salute pubblica.

Art. 3.

Il Governo della Regione presenterà, a pena di decadenza, per la ratifica, all'Assemblea Regionale i decreti legislativi emanati in forza della presente legge non oltre la terza seduta dopo la loro pubblicazione.

Nel caso di mancata ratifica, il Presidente della Regione curerà l'immediata inserzione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

I decreti non ratificati dall'Assemblea Regionale cessano di aver vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di mancata ratifica.

Art. 4.

Nel caso che entro 6 mesi dalla loro pubblicazione, i decreti di cui all'art. 1, non abbiano ottenuto la ratifica, di cui all'art. 3, da parte dell'Assemblea Regionale cessano di aver vigore dal giorno della scadenza di detto termine.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° luglio 1947.

ALESSI

RESTIVO — SCIFO — MONASTERO — MILAZZO — ZIINO — MAZZULLO — D'ANGELO — LA LOGGIA

LEGGE 1° luglio 1947, n. 2.

Norme sulla gestione finanziaria della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 3 *del* 1° *luglio* 1947).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La gestione finanziaria della Regione ha inizio, per l'anno in corso, dal 1° giugno 1947, salvi i diritti spettanti alla Regione, sin dall'entrata in vigore del R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455.

Art. 2.

Il Governo della Regione è autorizzato a deliberare ed attuare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 3 mesi, restando di competenza dell'Assemblea l'approvazione del piano economico di cui all'art. 38 dello Statuto Regionale.

Il Governo della Regione è autorizzato altresì ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare provvisoriamente il servizio di tesoreria e a stipulare la relativa convenzione.

Art. 3.

Tutti i tributi e le altre entrate, già di spettanza dello Stato, con la sola esclusione delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto, sono, a

partire dal 1° giugno 1947, riscossi per conto della Regione dagli enti ed organi che sono attualmente preposti alla riscossione.

Rispetto a tali organi ed enti la Regione subentra nella posizione giuridica dello Stato.

Art. 4.

Le gestioni delle Amministrazioni provinciali proseguono, fino a quando non sia diversamente disposto dall'Assemblea Regionale, per conto della Regione e con le norme in atto vigenti, a mezzo di delegati provvisori nominati dal Presidente della Regione.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° luglio 1947.

ALESSI

RESTIVO

LEGGE 1° luglio 1947, n. 3.

Norme sull'ordinamento giuridico ed amministrativo della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 3 del 1° luglio* 1947).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nel territorio della Regione Siciliana, fino a quando l'Assemblea Regionale non abbia diversamente disposto, continua ad applicarsi, nelle materie attribuite alla competenza regionale, la legislazione dello Stato, in vigore al 25 maggio 1947.

Art. 2.

Fino a quando l'Assemblea Regionale non avrà proceduto a regolare l'ordinamento amministrativo della Regione, i poteri del Governo Regionale saranno esercitati a mezzo degli organi attualmente esistenti secondo le rispettive competenze.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° luglio 1947.

ALESSI

RESTIVO — SCIFO — MONASTERO — MILAZZO — ZIINO — D'ANGELO — MAZZULLO — LA LOGGIA

LEGGE 1° luglio 1947, n. 4.

Norme per la ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella e da foraggio per l'annata agraria 1946-47.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 3 del 1° luglio* 1947).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

In tutti i casi di colonia parziaria o mezzadria impropria, regolati dai vigenti capitolati di colonia, nei quali sia prevista la divisione a metà dei prodotti anzidetti, e negli altri in cui la divisione nella detta misura sia stata comunque praticata, la ripartizione sarà fatta per il corrente anno in ragione del 60% al colono e del 40 % al concedente.

Art. 2.

Nei casi in cui sia prevista dai detti capitolati una ripartizione dei prodotti anzidetti più favorevole del 50 % per il concedente, la ripartizione sarà fatta in ragione del 50 % al concedente e 50 % al colono.

Art. 3.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 il seme anticipato resterà a totale carico del concedente, quando la produzione non abbia raggiunto i limiti fissati per il prelievo delle sementi dai capitolati provinciali vigenti.

Per le leguminose e per le piante foraggere il seme anticipato resterà in ogni caso a carico del concedente.

Art. 4.

In tutti gli altri casi di compartecipazione regolati dall'apposito vigente capitolato per le provincie siciliane e negli altri casi di colonia parziaria, compartecipazione o mezzadria impropria non regolati dai capitolati provinciali ed aventi per oggetto un limitato periodo del ciclo produttivo, in cui si sia praticata una ripartizione più favorevole del 50 % per il concedente, sarà aggiunta alla quota del colono una maggiorazione pari al 10 % dell'intero prodotto. Detta maggiorazione non potrà comunque superare il 25 % di aumento delle quote in atto previste, convenute o praticate.

Art. 5.

Restano fermi a carico di ciascuna delle parti gli obblighi e gli apporti stabiliti dai capitolati provinciali vigenti.

Art. 6.

Tutte le eventuali contestazioni saranno preliminarmente devolute per il tentativo di bonario componimento a commissioni comunali che saranno composte da un rappresentante degli agricoltori, da un rappresentante della Federterra e da un rappresentante della Federazione coltivatori diretti, nominati dal Sindaco su terne proposte dalle organizzazioni interessate, e presiedute dallo stesso Sindaco o da un suo delegato.

Art. 7.

Le sovvenzioni in danaro previste dai vigenti capitolati di colonia sono aumentate, per l'annata agraria 1947-48 a L. 3000 per ha. senza interessi.

I debiti colonici scadenti alla fine del corrente anno agrario saranno prorogati alla fine del prossimo anno senza interessi.

Di tale dilazione non potrà beneficiare il colono che non possa usufruire, per inadempimento, della proroga di legge o il cui contratto venga risoluto per inadempimento o che consensualmente lasci il fondo concesso.

Art. 8.

La presente legge si applica a tutti i contratti di colonia parziaria, mezzadria impropria o compartecipazione, sia verbali che scritti.

Art. 9.

Non rientrano nel campo di applicazione del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 311 e della presente legge la mezzadria su terreni nei quali esistano la casa colonica e la stalla, e la famiglia colonica vi abbia dimora stabile e partecipi al reddito della terra, degli alberi e del bestiame nonchè quelle regolate dal capitolato previsto per i fondi appoderati ai sensi della legge sulla colonizzazione del latifondo siciliano, sempre che siano stati adempiuti gli obblighi previsti dalla legge e dal capitolato suddetto.

Art. 10.

Non si applicano altresì le disposizioni suddette ai casi relativi a terreni il cui proprietario non possegga complessivamente più di 10 ettari di terreno e vi abbia stabilmente investito dei capitali (fabbricati) e scorte vive o morte.

In tal caso la ripartizione sarà fatta sempre a metà, salvo il disposto dell'art. 3 della presente legge.

Art. 11.

Le quote di ripartizione, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, saranno aumentate del 5 % dell'intero prodotto a favore del mezzadro qualora si tratti di terreno a cultura arborea la cui superficie sia coperta dalla chioma degli alberi per non meno del 50 % della intera superficie ed il prodotto degli alberi sia escluso dalla mezzadria.

Art. 12.

Per tutto quanto non regolato dalla presente legge restano in vigore le norme del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 311, in quanto non incompatibili con essa.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° luglio 1947.

ALESSI

LA LOGGIA

DECRETO PRESIDENTE REGIONALE 2 luglio 1947, n. 5.

Divieto esportazione olio e grassi animali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 4 del 2 luglio* 1947).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Vista la legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1;
Visto il R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245 e successive modificazioni;
Visto l'art. 20 del R.D.L. 15 maggio 1946 con il quale è stato approvato lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste in data 11 maggio 1947 relativo alla chiusura delle operazioni di ammasso della campagna olearia 1946-47 e disciplina dei successivi trasferimenti di olio;
Considerata l'urgenza e la necessità di subordinare l'esportazione dell'olio di ulivo e dei grassi animali alle esigenze del consumo locale;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale:

Decreta:

Art. 1.

Nessun quantitativo di olio di oliva e di grassi animali può essere destinato all'esportazione fuori della Regione Siciliana, fino a nuova disposizione.

Art. 2.

I trasferimenti dei predetti generi dalla Sicilia alle isole Eolie, Egadi Pelagie, Ustica e Pantelleria avverranno in base ad autorizzazioni rilasciate dall'Assessore per l'Alimentazione.

Art. 3.

Chiunque violi le disposizioni del presente decreto sarà sottoposto alle pene di cui all'art. 4 del R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245 ed alla confisca della merce.

Art. 4.

L'olio ed i grassi animali dei quali venga abusivamente tentata ed effettuata l'esportazione saranno sottoposti al sequestro in conformità alle norme contenute nel R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245 e successive modificazioni.

Art. 5.

Detti generi di cui venga ordinata la confisca, saranno dall'Autorità Giudiziaria messi a disposizione della S.E.P.R.A.L. per la distribuzione alle categorie meno abbienti, al prezzo di calmiere.

Il ricavato sarà devoluto al Fondo di Solidarietà Siciliana.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della Legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 2 luglio 1947.

ALESSI

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti, Atti del Governo Regionale, il 28 agosto 1947, registro n. 1. foglio n. 8. — MAURO.

DECRETO PRESIDENTE REGIONALE 2 luglio 1947, n. 6.

Divieto esportazione uova, formaggio, patate e bestiame.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 4 del 2 luglio* 1947).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Vista la legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1;
Visto il R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245 e successive modificazioni;
Visto l'art. 20 del R. D. legislativo 15 maggio 1946, n. 455, col quale è stato approvato lo Statuto della Regione Siciliana;
Considerata la necessità improrogabile e l'urgenza di vietare temporaneamente l'esportazione di alcuni generi alimentari indispensabili per il fabbisogno della popolazione della Regione; nonchè di mantenere e rafforzare le limitazioni attualmente esistenti nei riguardi del trasferimento del bestiame;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale;

Decreta:

Art. 1.

Nessun quantitativo di uova, formaggi e altri prodotti caseari, e di patate può essere destinato alla esportazione fuori della Regione Siciliana, sino a nuova disposizione.

Tale divieto non si applica ai quantitativi di formaggio (o altri prodotti caseari) inferiori ai 2 kg.; nè ai quantitativi di patate previsti nel decreto n. 50-2293 in data 20 aprile 1947 del Prefetto di Catania.

Art. 2.

E' vietata l'esportazione dalla Regione Siciliana del bestiame bovino, suino, ovino ed equino, vivo o morto.

Tale divieto non si applica alla esportazione del bestiame equino assolutamente non idoneo al lavoro, riconosciuto tale da attestazione del veterinario apposta sulla bolletta anagrafica.

Le competenti autorità di P. S. e i Comandi di Stazione Carabinieri non rilascieranno il nulla osta per l'esportazione (mod. 12) previsto all'art. 30 del regolamento sul Servizio anagrafe bestiame, se sulla bolletta anagrafica non risulti l'attestazione del veterinario di cui al comma precedente.

Art. 3.

I trasferimenti dei predetti generi dalla Sicilia alle isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria avverranno in base ad autorizzazioni rilasciate dall'Assessore per l'Alimentazione.

Art. 4.

Il trasferimento del bestiame (bovino, equino, ovino e suino) da una ad altra provincia della Sicilia è condizionato al rilascio di un documento di legittimazione dal quale risultino il numero dei capi di bestiame, le località di provenienza e di destinazione, il nome del proprietario e del destinatario ed il domicilio eletto da quest'ultimo nel luogo di destinazione.

Tale documento è rilasciato dal Prefetto o dalla Autorità locale da lui delegata. Dovranno inoltre essere esibiti ad ogni richiesta i certificati anagrafici relativi ad ogni capo di bestiame.

Art. 5.

I Prefetti e le Autorità locali delegate a norma dell'articolo precedente comunicheranno subito il rilascio del documento di legittimazione al Prefetto della provincia di destinazione, con le indicazioni necessarie agli opportuni controlli.

Art. 6.

Per la legittimazione del trasferimento del bestiame da una ad altra provincia a scopo di pascolo o di lavoro è sufficiente la « carta di pascolo » prevista dalle norme del servizio di anagrafe bestiame.

Art. 7.

Chiunque violi le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 del presente decreto sarà sottoposto alle pene di cui all'art. 4 del R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245 nonchè al sequestro ed alla confisca dei generi o del bestiame.

Art. 8.

I trasgressori alle norme contenute nell'art. 4 del presente decreto saranno puniti ai sensi dell'art. 22 del R.D.L. 22 aprile 1943.

Art. 9.

I generi ed il bestiame di cui viene ordinata la confisca saranno messi dall'Autorità Giudiziaria a disposizione della S.E.P.R.A.L. per la distribuzione alle categorie meno abbienti a prezzo di calmiere.

Il ricavato sarà devoluto al Fondo di Solidarietà Siciliana.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della Legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 2 luglio 1947.

ALESSI

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti, Atti del Governo Regionale, il 28 agosto 1947, registro n. 1, foglio n. 5. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 5 luglio 1947, n. 10.

Incarico all'assessore supplente Di Martino della trattazione degli affari relativi alle Comunicazioni.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 5 del 9 luglio 1947*).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 9, comma 2, del R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, col quale è stato approvato lo Statuto della Regione Siciliana;

Ritenuto che a seguito del decesso dell'assessore alle comunicazioni e turismo on. avv. Mazzullo Francesco occorre provvedere in linea temporanea alla trattazione degli affari anzidetti affidando ad un assessore supplente, il relativo incarico;

Decreta:

All'assessore supplente di Martino Salvatore è affidato in linea provvisoria l'incarico della trattazione degli affari relativi alle Comunicazioni.

Il presente decreto entra subito in attuazione.

Palermo, 5 luglio 1947

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti, Deleg. A. C., il 24 luglio 1947, registro n. 2, foglio n. 226.

DECRETO PRESIDENZIALE 9 luglio 1947, n. 13.

Costituzione di una Commissione per la preparazione del piano economico relativo all'impiego delle somme versate annualmente dallo Stato alla Regione a titolo di solidarietà nazionale.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 5 del 9 luglio 1947*).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto Regionale;

Sentita la Giunta di Governo;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla redazione del piano economico di cui all'art. 38 del detto Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita una Commissione per la preparazione del piano economico di cui all'art. 38 dello Statuto regionale.

La detta Commissione è presieduta dall'Assessore per i lavori pubblici e di essa fanno parte:

un rappresentante dell'Assessore per le finanze;

un rappresentante dell'Assessore per l'agricoltura;

un rappresentante dell'Assessore per il lavoro, la previdenza e la sanità;

un rappresentante dell'Assessore per l'industria e il commercio;

un rappresentante dell'Assessore per le comunicazioni.

La Commissione chiamerà a partecipare ai suoi lavori elementi tecnici e rappresentanti delle categorie economiche interessate.

Art. 2.

La Commissione dovrà, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, presentare al Governo Regionale una sua relazione corredata da uno schema di massima del piano.

Palermo, 9 luglio 1947

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti, Atti del Governo Regionale, il 7 novembre 1947, registro n. 1, foglio n. 23.

DECRETO PRESIDENZIALE 5 luglio 1947, n. 14.

Esercizio provvisorio del Bilancio Regionale fino al 31 agosto 1947.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 6 del 18 luglio 1947*).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la Legge regionale 1° luglio 1947, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale;

Su proposta dell'Assessore per le Finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Governo della Regione eserciterà provvisoriamente, fino al 31 agosto 1947, il bilancio regionale secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e i relativi disegni di legge, comunicati alla Presidenza dell'Assemblea Regionale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana con effetto dal 1° luglio 1947.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 5 luglio 1947

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti, Atti del Governo Regionale, il 30 luglio 1947, registro n. 1, foglio n. 6. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 9 luglio 1947, n. 15.

Nomina dei delegati provvisori per la Gestione delle Amministrazioni provinciali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 5 del 9 luglio* 1947).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 4 della Legge regionale 1° luglio 1947, n. 2;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge regionale 1° luglio 1947, n. 2, sono nominati delegati provvisori per la gestione delle Amministrazioni provinciali:

l'avv. Cesare Sessa per la provincia di Agrigento; il Vice Prefetto dott. Venanzio Cucugliata per la provincia di Caltanissetta; l'avv. Carlo Amico per la provincia di Catania; il prof. Giuseppe Tanteri per la provincia di Enna; l'avvocato Alessandro Pisani per la provincia di Messina; col. Giovanni La Duca per la provincia di Palermo; dott. Innocenzo Marchese per la provincia di Ragusa; dott. Riccardo Vadalà per la provincia di Siracusa; l'avv. Ludovico Canino per la provincia di Trapani.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 9 luglio 1947.

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti, Deleg. A. C., il 24 luglio 1947, registro n. 1, foglio n. 225. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 14 luglio 1947, n. 17.

Designazione dell'assessore per la sostituzione in caso di assenza del Presidente Regionale e dell'assessore Restivo.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 6 del 18 luglio* 1947).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 10 del R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, col quale è stato approvato lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il decreto Presidenziale n. 2 in data 31 maggio 1947;
Considerato che l'assessore regionale prof. avv. Franco Restivo deve allontanarsi dalla sede regionale;

Decreta:

Art. 1.

L'assessore regionale avv. Giuseppe La Loggia è designato a sostituirmi limitatamente al periodo della mia assenza e di quella del prof. avv. Franco Restivo, dalla sede regionale.

Art. 2.

Il presente decreto entra subito in attuazione.

Palermo, 14 luglio 1947

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti, Deleg. A. C., il 17 luglio 1947, registro n. 1, foglio n. 169.

DECRETO PRESIDENZIALE 13 luglio 1947, n. 18.

Divieto di esportazione di semi e di olii di seme.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 7 del 25 luglio* 1947).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Vista la legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1;
Visto il R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245 e successive modificazioni;
Visto l'art. 20 dello Statuto della Regione Siciliana approvato col R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455;
Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1945 e successive modificazioni;
Considerata la urgenza ed improrogabile necessità di utilizzare tutti gli olii di semi prodotti nell'Isola, atti all'alimentazione, dato l'approssimarsi della saldatura della campagna olearia e la carenza di olio di oliva;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale;

Decreta:

Art. 1.

Nessun quantitativo di olio di seme atto all'alimentazione (ricavato dalla disoleazione di mandorle, noci, nocciuole, girasole, colza, ravizzone, soia, arachide, sesami, vinaccioli, lino, cotone e germi di granoturco) può essere destinato all'esportazione fuori della Regione Siciliana, fino a nuova disposizione.

Art. 2.

Ad eccezione di mandorle, noci e nocciuole, nessun quantitativo di semi dai quali possano ricavarsi gli olii di cui all'articolo 1 può essere destinato all'esportazione fuori dalla Regione Siciliana fino a nuova disposizione.

Art. 3.

Il trasferimento dei predetti generi dalla Sicilia alle isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria avverranno in base ad autorizzazione rilasciata dall'Assessore per l'Alimentazione.

Art. 4.

Chiunque violi le disposizioni del presente decreto sarà sottoposto alle pene di cui all'art. 4 del R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245 ed alla confisca della merce.

Art. 5.

L'olio di seme ed i semi dei quali venga abusivamente tentata od effettuata l'esportazione saranno sottoposti al sequestro in conformità alle norme contenute nel R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245 e successive modificazioni.

Art. 6.

Detti generi di cui venga ordinata la confisca saranno dalla Autorità Giudiziaria messi a disposizione della S. E. P. R. A. L. per la immissione al consumo. Il ricavato sarà devoluto al Fondo di Solidarietà Siciliana.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della Legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 13 luglio 1947

ALESSI

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti, Atti del Governo Regionale, il 28 agosto 1947, registro n. 1, foglio n. 10. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 24 luglio 1947, n. 20.

Rettifica dell'art. 1 del decreto Presidenziale del 31 maggio 1947, n. 1.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 8 del 1° agosto* 1947).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 9 dello Statuto della Regione Siciliana;
Visto il proprio decreto 31 maggio 1947, n. 1;
Riconosciuto che sul decreto stesso è erroneamente indicato il nome dell'on. assessore La Loggia in Enrico anzichè in Giuseppe;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del D.P.R. 31 maggio 1947, n. 1, col quale è stata effettuata la ripartizione tra gli assessori della trattazione degli affari dell'Amministrazione Regionale, viene rettificato nella indicazione della persona dell'assessore dell'Agricoltura, che è il prof. avv. Giuseppe La Loggia e non l'avv. Enrico La Loggia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Palermo, 24 luglio 1947

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti, Atti del Governo Regionale, il 14 agosto 1947, *registro n.* 1, *foglio n.* 7.

DECRETO PRESIDENZIALE 25 luglio 1947, n. 21.

Divieto di esportazione dalla Regione del bestiame equino assolutamente non idoneo al lavoro.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 8 del 1° agosto* 1947).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Vista la legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1;
Visti il R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245 e successive modificazioni;
Visto l'art. 20 dello Statuto della Regione Siciliana approvato con il R.D. legislativo 15 maggio 1946, n. 455;
Visto il decreto del Presidente della Regione 2 luglio 1947, n. 6;
Considerate la necessità e l'urgenza di vietare la esportazione del bestiame equino assolutamente non idoneo al lavoro, dato che l'esodo dall'Isola non consente l'approvvigionamento di carne equina alla popolazione locale;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale;

Decreta:

Art. 1.

Il 2° e 3° capoverso dell'art. 2 del decreto Presidenziale della Regione del 2 luglio 1947, n. 6 sono abrogati.

E' vietata pertanto l'esportazione dalla Regione Siciliana anche del bestiame equino assolutamente non idoneo al lavoro.

Art. 2.

Per il trasferimento del bestiame tra la Sicilia e le altre Isole della Regione e tra Provincia e Provincia della Regione valgono le norme e disposizioni di cui al decreto del Presidente Regionale del 2 luglio 1947, n. 6.

Art. 3.

Chiunque violi le disposizioni contenute nell'art. 1 del presente decreto e quelle relative al trasferimento tra la Sicilia e le Isole minori della Regione sarà sottoposto alle pene di cui all'art. 4 del R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245 nonchè al sequestro ed alla confisca del bestiame.

Art. 4.

I trasgressori alle norme sul trasferimento del bestiame tra Provincia e Provincia della Regione saranno puniti ai sensi dell'art. 22 del R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245.

Art. 5.

Il bestiame di cui viene ordinata la confisca sarà messo dall'Autorità Giudiziaria a disposizione delle Sepral per la immissione al consumo.

Il ricavato sarà devoluto al Fondo di Solidarietà Siciliana.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 25 luglio 1947

ALESSI

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti, Atti del Governo Regionale, il 29 agosto 1947, *registro n.* 1, *foglio n.* 11. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 1° agosto 1947, n. 22.

Modifiche al decreto Presidenziale 2 luglio 1947, n. 6, riguardante l'esportazione dei formaggi.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 9 dell'8 agosto* 1947).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Vista la legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente regionale 2 luglio 1947, n. 6;
Considerato che i formaggi molli tipo « Italico » e « Crescenza » di produzione isolana hanno un limitato consumo nella Regione e può quindi, con determinate modalità e controlli, consentirsene l'esportazione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale;

Decreta:

Art. 1.

In deroga al divieto di esportazione di formaggi dalla Regione Siciliana stabilito dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 1947, n. 6, l'Assessore all'Alimentazione ha facoltà di rilasciare, determinandone le opportune modalità e disponendo i necessari controlli, permessi di esportazione dalla Regione di formaggi molli tipo « Italico » e « Crescenza ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della Legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 1° agosto 1947

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti, Atti del Governo Regionale, il 29 agosto 1947, *registro n.* 1, *foglio n.* 12. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 12 agosto 1947, n. 25.

Norme relative alla distribuzione dei fertilizzanti fosfatici.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 10 *del* 22 *agosto* 1947).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Vista la legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione;
Considerate l'urgenza e la necessità di disciplinare il commercio del perfosfato minerale;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. An. Montecatini è tenuta a comunicare all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste distintamente per singola fabbrica:

a) il programma produttivo semestrale, basato su elementi previsionali quanto più possibile fondati, relativo al perfosfato minerale e le eventuali successive variazioni;

b) la consistenza in fabbrica delle disponibilità del detto fertilizzante a partire dal 1° luglio 1947 e le successive variazioni quindicinali, mediante un prospetto che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) esistenza all'inizio della quindicina;
b) produzione realizzata nella quindicina;
c) consegne effettuate nella quindicina.

Art. 2.

Sui primi quattrocentomila quintali di perfosfato minerale prodotto negli Stabilimenti della Soc. An. Montecatini in Sicilia, le aliquote di spettanza per ciascuna categoria distributrice non potranno superare le seguenti:

1) Industria 5 % e Commercio 25 %;
2) Federazione Italiana dei Consorzi Agrari 30 %;
3) Enti Sindacali Cooperative Agricole 40 % da suddiversi in quote che non potranno superare le seguenti:

Confederazione Naz. Coltivatori diretti	20 %
Confida	20 %
Confederterra	10 %
Ente Nazionale Casse Rurali	5 %
Confederazione Coop. Italiane	10 %
Unione Siciliana Cooperative Agricole	15 %
Associazione Naz. Combattenti e Reduci	5 %
Lega Nazionale Cooperative	10 %
Cooperative libere ed altri Enti sind. minori	5 %

Art. 3.

Il piano di riparto fra le singole provincie, sul quantitativo di cui all'art. 2 è il seguente:

Agrigento q.li 72.000; Caltanissetta q.li 57.000; Catania q.li 70.000; Enna q.li 50.000; Messina q.li 20.000; Palermo quintali 64.000; Ragusa q.li 20.000; Siracusa q.li 25.000; Trapani q.li 22.000.

La ditta produttrice perfezionerà i contratti di vendita in favore dei singoli assegnatari in modo che, tenuto conto delle percentuali di cui all'art. 2, in ciascuna provincia sia destinato il quantitativo corrispondente alle percentuali suddette.

Art. 4.

Entro il 31 agosto 1947 tutti gli Enti Regionali, la Federconsorzi e gli altri assegnatari, dovranno effettuare il finanziamento e trasmettere le disposizioni di spedizione e consegna per la quota a ciascuno assegnata presso la ditta produttrice.

Le disposizioni per le spedizioni o consegna devono indicare, per gli Enti distributori, il rappresentante legale degli Enti aderenti a ciascuno di essi al cui nome la spedizione deve essere effettuata o al quale deve avvenire la consegna.

La ditta produttrice, tenendo conto del disposto dell'art. 3, comunicherà al più presto ai singoli Enti regionali distributori, alla Federconsorzi, nonchè agli altri assegnatari le conferme di vendita e rilascerà le fatture relative.

Gli assegnatari di qualsiasi categoria che non provvederanno entro il detto termine a quanto prescritto nel presente articolo decadranno dalla assegnazione. I quantitativi così residuati saranno liberamente venduti dalla ditta produttrice rispettando il piano di riparto provinciale.

La ditta produttrice comunicherà decadalmente all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste la distinta delle singole conferme di vendita nonchè l'elenco giornaliero, a mezzo dei propri stabilimenti o depositi, delle consegne eseguite con la indicazione della quantità della merce dell'ente o della ditta committente, del destinatario e della destinazione.

Art. 5.

La ditta produttrice terrà regolarmente, per stabilimento o per deposito, aggiornato il registro di carico e scarico numerato e bollato in ogni pagina:

a) al carico le quantità di perfosfato minerale esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto e successivamente quelle che risulteranno fabbricate o comunque introdotte;

b) allo scarico le quantità spedite o consegnate con la precisa indicazione del compratore.

Tale registro di carico e scarico nonchè tutti gli altri documenti (lettera di vendita, ordini di spedizione e di consegna, ecc). dovranno essere tenuti a disposizione dell'Assessorato per esibirli ai fini del controllo.

Art. 6.

I distributori assegnatari terranno per ciascun magazzino di distribuzione un registro di carico e scarico regolarmente numerato e bollato in ogni pagina sul quale annoteranno:

a) al carico le quantità del perfosfato minerale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle di cui verranno successivamente in possesso con la indicazione dello stabilimento o del deposito e della data di introduzione;

b) allo scarico i quantitativi assegnati con indicazione degli agricoltori assegnatari e del prezzo effettivamente praticato.

Essi rilasceranno per ogni singola vendita regolare fattura contenente le indicazioni prescritte dal R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e successive modificazioni, nonchè del relativo regolamento.

Il libro di carico e scarico, le copie fatture e tutti i documenti inerenti saranno tenuti a disposizione dell'Assessorato o dei suoi organi periferici per il controllo.

I singoli distributori comunicheranno prontamente ai competenti Ispettorati dell'agricoltura la quantità di perfosfato minerale presso di loro esistente alla data del 1° luglio 1947 e le successive variazioni di carico e scarico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. A partire da quest'ultima data comunicheranno, poi, quindicinalmente ai competenti Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura un riassunto del movimento dei fertilizzanti fosfatici con i seguenti dati:

a) quantità ricevuta o fatta spedire con la indicazione dello stabilimento o deposito speditore con la data di spedizione e dell'arrivo e la località di destinazione;

b) quantità distribuita con la indicazione del nome e residenza degli agricoltori acquirenti e del prezzo effettivamente praticato.

Gli Enti cooperativisti faranno pervenire inoltre immediatamente agli Ispettorati Agrari Provinciali, gli elenchi, rilasciati dalle competenti Cancellerie del Tribunale, dei propri soci.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 12 agosto 1947

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti, Atti del Governo Regionale, l'8 novembre 1947, registro n. 1, foglio n. 31.

LEGGE 19 agosto 1947, n. 5.

Proroga dei termini stabiliti dal D. L. L. 4 agosto 1945, n. 453.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 10 *del* 22 *agosto* 1947).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per la nomina ad impiegato non di ruolo presso l'Amministrazione della Regione Siciliana e degli enti pubblici da essa dipendenti o controllati, e per le assunzioni di nuovo personale nelle imprese private, in qualsiasi forma costituite, che abbiano oltre 20 dipendenti, saranno osservate sino al 31 luglio 1948 le norme stabilite dal D.L.L. 4 agosto 1945, n. 453 e le successive disposizioni che le integrano o le modificano.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 agosto 1947

RESTIVO

MONASTERO

LEGGE 22 agosto 1947, n. 6.

Proroga dei pagamenti dei canoni di affitto dei fondi rustici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 10 *del* 22 *agosto* 1947).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Articolo unico.

Il pagamento dei canoni di affitto in cereali, soggetti a conferimento agli ammassi, e di quelli ragguagliati in denaro con riferimento ai prezzi dei medesimi, dovuti in corrispettivo di locazioni di fondi rustici, è sospeso fino al giorno 30 settembre 1947, semprechè prima di tale data non intervenga una legge che regoli la materia.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 agosto 1947

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 22 agosto 1947, n. 7.

Istituzione della Azienda Siciliana Trasporti e provvedimenti riguardanti l'I.N.T. - Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 10 *del* 22 *agosto* 1947).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' istituita con sede in Palermo, l'Azienda Siciliana Trasporti. Detta azienda ha lo scopo di provvedere a servizi di trasporti di persone e cose.

Art. 2.

Alla detta azienda sono assegnati tutti indistintamente i beni in gestione all'I.N.T. - Sicilia, oggi di proprietà della Regione per effetto dell'art. 33 dello Statuto.

Art. 3.

In attesa della elaborazione dello statuto di cui al successivo art. 5, l'AST sarà provvisoriamente amministrata da una Commissione composta di un presidente e da 4 membri, nominata dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale. Uno dei componenti sarà nominato su designazione della Confederazione Generale Regionale del Lavoro.

Detta Commissione ha i seguenti compiti:

a) prendere possesso dei beni di cui al precedente articolo 2;

b) procedere alla ricognizione dei beni stessi e alla loro valutazione;

c) organizzare gli uffici e i servizi dell'azienda;

d) provvedere all'esercizio.

In considerazione della situazione di grave disagio determinatasi fra il personale dell'I N.T. - Sicilia e per far fronte, nel pubblico interesse, alle improrogabili esigenze del personale stesso, la Commissione è inoltre autorizzata a provvedere al pagamento dei salari, stipendi ed assegni di qualsiasi natura maturati in favore del detto personale, nonchè delle indennità di licenziamento, e ciò con riserva di rivalsa verso gli enti o persone responsabili della gestione medesima.

Per provvedere ai mezzi finanziari occorrenti all'espletamento di tutti i suoi compiti, la Commissione è autorizzata a costituire i materiali assegnati all'azienda in garanzia dei finanziamenti che le saranno consentiti da Istituti bancari.

Art. 4.

E' istituita una Commissione d'inchiesta composta da un presidente e da 4 membri che sarà nominata dal Presidente della Regione, sentita la Giunta.

Detta Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno prodotto l'attuale disavanzo della gestione e le relative responsabilità.

Riferirà periodicamente sui risultati dell'inchiesta e presenterà la sua relazione finale alla Giunta regionale entro il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Con successivo provvedimento di legge sarà emanato lo statuto dell'AST.

Art. 6.

La presente legge andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 agosto 1947

RESTIVO

DI MARTINO

LEGGE 22 agosto 1947, n. 8.

Norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di direttore didattico e di insegnante elementare.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 10 *del* 22 *agosto* 1947).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

I concorsi a posti di direttore didattico e di maestro elementare sono banditi dall'Assessore Regionale per la P.I., per tutti i posti vacanti nei ruoli della Regione, con facoltà di riservarne una opportuna percentuale in relazione ad eventuali trasferimenti di direttori didattici e di maestri di ruolo, provenienti da altre regioni del territorio nazionale.

Gli esami relativi al concorso per direttore didattico avranno luogo in Palermo; quelli per maestro elementare nei capoluoghi di provincia.

Art. 2.

I direttori didattici iniziano la loro carriera col grado ottavo; i maestri elementari col grado undicesimo.

Art. 3.

Ferma restando la riserva di cui all'art. 1 le graduatorie hanno validità per due anni a decorrere dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Sicchè i posti, che entro il detto periodo di tempo potranno rendersi vacanti per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, saranno attribuiti ai concorrenti vincitori, giusta le graduatorie formulate all'epoca dei concorsi.

Art. 4.

Per il concorso a posti di direttore didattico sarà costituita una Commissione esaminatrice composta come segue:

a) di un professore ordinario di Università, presidente;

b) due professori titolari di Istituto medio di 2° grado;

c) un ispettore scolastico;

d) un direttore didattico governativo.

Art. 5.

I concorsi a posti di maestro elementare saranno di due tipi: uno per soli titoli, riservato agli idonei; l'altro per titoli ed esami.

Per i suddetti concorsi sarà costituita un'unica Commissione Regionale con sede in Palermo. Alla medesima spetterà il controllo su tutte le operazioni di esame, la valutazione dei titoli per tutti i tipi di concorso; nonchè la compilazione delle graduatorie.

Saranno, inoltre, nominate Sottocommissioni provinciali, alle quali sarà demandato il compito di provvedere all'espletamento delle prove scritte ed orali, nell'ambito della loro circoscrizione.

Art. 6.

La Commissione Regionale di cui al precedente articolo, nominata dall'Assessore Regionale alla P.I., sarà costituita di 7 membri:

a) un professore di Università od un capo di Istituto di scuole medie di 2° grado, presidente;

b) due professori di ruolo di cui uno di lettere e l'altro di filosofia e pedagogia, di Istituti medi di 2° grado;

c) un segretario capo dei Provveditorati agli studi;

d) un ispettore scolastico;

e) un direttore didattico;

f) un insegnante elementare.

Quest'ultimo sarà scelto da una rosa di nomi di insegnanti di ruolo, che abbiano almeno dieci anni di servizio, qualificato « ottimo », fornita dal Sindacato Regionale di categoria.

I membri di ciascuna Sottocommissione provinciale, in numero di 5, saranno nominati parimenti dall'Assessore Regionale alla P. I., sentiti i rispettivi Provveditori agli studi.

Le predette Sottocommissioni saranno così costituite:

a) un capo di Istituto di scuola media di 2° grado, presidente;

b) due professori di ruolo di Istituti medi di 2° grado, rispettivamente per le materie letterarie e filosofiche;

c) un ispettore scolastico o un direttore didattico;

d) un insegnante elementare, scelto dall'organizzazione provinciale di categoria con lo stesso criterio di cui al 2° comma del presente articolo.

Art. 7.

E' istituita una Commissione Regionale per l'esame dei ricorsi.

Detta Commissione è costituita:

1) dall'Assessore alla P.I., o da un suo delegato, presidente;

2) da un consigliere di Carte d'Appello designato dal primo Presidente della Corte d'Appello di Palermo;

3) da un provveditore agli studi;

4) da un professore della Facoltà di magistero;

5) da un rappresentante della categoria professionale scelto da una terna designata dalla Federazione della categoria, che abbia almeno dieci anni di servizio di ruolo e che abbia riportato la qualifica « ottimo ».

I membri indicati nei numeri 3 e 4 sono nominati dall'Assessore Regionale alla P.I., il quale sceglierà il rappresentante della categoria professionale da una terna designata dalla Federazione della categoria.

Art. 8.

Per partecipare ai concorsi di cui alla presente legge ciascun concorrente sarà tenuto al pagamento di una tassa il cui ammontare sarà fissato nel bando del concorso.

Art. 9.

Sono applicabili le norme del D.L.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 273, del Testo Unico 5 febbraio 1928, n. 577, e del regolamento 26 aprile 1928, n. 1297, semprechè non contrastino con le disposizioni della presente legge.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 agosto 1947

RESTIVO

SCIFO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4102101) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.